COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

XLVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

GERACI ed altri: Modifica agli articoli 19, 22, 24 e 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, che istituisce la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori. (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*). (1403-*B*) 507

PRESIDENTE 507, 509
AMATUCCI, *Relatore* 508
BARDANZELLU 509
CAPALOZZA. 509
MUSOTTO 509
DEGLI OCCHI 509
PREZIOSI 509
FORMICHELLA 509
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 509

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Provvedimenti per l'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia. (2350) . . . 515

PRESIDENTE 515, 516
DANTE, *Relatore* 515
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 515, 516
AMATUCCI 515, 516
CAPALOZZA. 515, 516

Norme relative ai ricorsi per cassazione in materia civile notificati anteriormente al 1° gennaio 1949. (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*). (2391) 516

PRESIDENTE 516, 517, 518
MURDACA, *Relatore* 516
AMATUCCI 517, 518
PREZIOSI 517, 518
FORMICHELLA 518
FACCHIN 518
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 518
CAPALOZZA. 518
MUSOTTO 518

Votazione segreta:

PRESIDENTE 518

La seduta comincia alle 10,30.

BERLINGUER, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Geraci ed altri: Modifica agli articoli 19, 22, 24 e 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, che istituisce la Cassa Nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori. (Modificata dalla II Commissione permanente del Senato). (1043-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Geraci, Amadei, Assennato, Bardanzellu, Basile Guido, Basile Giuseppe, Berlinguer, Basso, Bernardi, Bianco,

Buzzelli, Cacciatore, Capalozza, Capacchione, Caramia, De Martino Francesco, Degli Occhi, Ducci, Filosa, Gatti Caporaso Elena, Gianquinto, Ghislandi, Guadalupi, Gullo, La Rocca, Lopardi, Madia, Martuscelli, Mezza Maria Vittoria, Marzano, Musotto, Musolino, Roberti, Rossi Paolo, Sansone, Secreto, Sponziello, Stucchi, Targetti, Villelli: « Modifica agli articoli 19, 22, 24 e 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, che istituisce la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori ».

L'onorevole Amatucci, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

AMATUCCI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, ritorna a noi dopo l'esame del Senato, la proposta di legge del collega Geraci ed altri contenente modificazioni alla legge relativa al versamento dei contributi per il funzionamento della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

Come i colleghi ricorderanno, fino dalla seduta nella quale questa Commissione esaminò per la prima volta la proposta di legge, venne fatto rilevare che attualmente il limite della pensionabilità per gli avvocati e i procuratori era di 70 anni con un minimo di iscrizione alla Cassa di 25 anni.

Se, indiscutibilmente, la legge, quando venne approvata nel 1952, destò negli avvocati e procuratori un senso di viva sodisfazione perché il Governo era venuto finalmente incontro alle esigenze della classe, d'altra parte venne però fatto subito notare che il limite di 70 anni per la pensionabilità, era eccessivo e che sarebbe stato auspicabile che esso fosse portato per lo meno a 65 anni.

Questa giusta richiesta non potè, però essere accolta in quanto l'ente, di recente costituzione, non aveva a sua disposizione i fondi necessari, tenuto conto che ogni anno, presso le università, si ha un numero di laureati in giurisprudenza che si aggira intorno a 30 mila unità.

Io che fui relatore della legge 8 gennaio 1952, auspicai vivamente, soprattutto in considerazione delle funzioni dell'avvocatura che è indispensabile e preziosa collaboratrice della magistratura, che venissero ripristinati gli Albi chiusi. È questo un voto che comincia ormai, anche nei congressi forensi, a farsi strada e perciò mi auguro che un problema di così grande importanza, non solo per la dignità, ma soprattutto per la tutela degli interessi degli avvocati, possa trovare soluzione al più presto. Senza irriverenza, debbo far notare come le disposizioni di eccessivo favore per gli avvocati, laureati, reduci e combattenti, abbreviando i termini per l'iscrizione nell'Albo di Cassazione hanno portato dinanzi a quella suprema magistratura, dei colleghi rispettabilissimi ma non sempre dotati della necessaria preparazione.

Debbo poi dare anche atto di un altro fatto importantissimo. Quando in una delle passate sedute discutemmo la presente proposta di legge, fu proprio l'onorevole Ministro della giustizia a venire incontro alla aspettativa degli avvocati proponendo per primo degli emendamenti che la proposta Geraci completavano e perfezionavano.

Noi approvammo detti emendamenti e trasmettemmo al Senato un testo che ritenevamo completo. Non considerammo opportuno accogliere la disposizione, importantissima, secondo la quale quante erano le parti che un avvocato doveva assistere, tanti dovessero essere i contributi.

La nostra Commissione non ritenne di accogliere tale proposta ma il Senato, non solo la ha accolta ma ha proceduto anche ad una revisione quasi totale per quanto riguarda i contributi da versarsi previsti dalla legge. Il Senato ha inoltre regolato in maniera più organica i limiti di pensionabilità e ha meglio disciplinata la ripartizione delle quote.

Non mi abbandono alla casistica sulle modificazioni apportate dal Senato; sono così chiare e precise da non richiedere alcuna illustrazione. Mi basta far osservare che esso ha operato in modo che attualmente si prevede, con l'entrata in vigore della presente proposta di legge modificata, un introito che può oscillare quasi sul miliardo e mezzo in più all'anno.

Proprio in considerazione di questo maggiore gettito possiamo prevedere il momento in cui si potrà abbassare il limite di età per la pensionabilità.

Onorevoli colleghi, se nella famiglia dell'avvocatura vi è chi, colpito dai limiti normali di età, conserva vigore ed agilità di mente tali da poter ancora esercitare la professione, è bene si ricordi che vi sono avvocati onestissimi che, dopo aver avuto periodi di florida vita professionale, a tarda età si aggirano solitari per i corridoi dei Tribunali e delle Corti d'appello, in quegli stessi corridoi in cui riscossero nella verde età entusiasmo e consensi.

È dunque un dovere di solidarietà che dobbiamo sentire verso questi colleghi anziani. La nostra è una delle categorie più imprevidenti e la maggior parte degli avvocati arriva alla tarda età in miseria.

Vi è, infine una disposizione che merita un'ultima osservazione. All'articolo 13 è detto che nei primi 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge e a partire dall'esercizio in corso, l'onere della indennità previsto dall'articolo 42 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, potrà essere elevato al 25 per cento dell'importo complessivo delle entrate previste dagli articoli 19 e 22 della legge medesima, ferme restando tutte le altre disposizioni dello stesso articolo 42.

È questo, praticamente, un cespite nuovo che viene inserito nella legge fondamentale e che assicurerà un gettito non indifferente.

È questa una delle poche leggi, forse l'unica, che, con l'assenso autorevole e proficuo del Governo, nella storia del Parlamento italiano, gli avvocati, i quali pure tanta parte hanno nelle leggi per gli altri, fanno per sé stessi. Spero che non vi saranno dissensi, e concludo invitando la Commissione ad approvare senz'altro le modifiche apportate dal Senato al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BARDANZELLU. Sento quasi un dovere nell'esprimere al collega Geraci il ringraziamento non soltanto mio ma di tutta la classe forense italiana. Egli è stato veramente perseverante e tenace; ha saputo superare tutti gli ostacoli che, nel suo *iter* legislativo, questa proposta ha incontrato; e li ha superati con la calma che gli è propria ma anche con la consapevolezza di compiere un'opera giusta a favore di una categoria, quella degli avvocati, la quale tanto spesso è esposta al bersaglio dell'opinione pubblica.

È necessario ristabilire, nel concetto dell'opinione pubblica, che la funzione forense è utile e necessaria al funzionamento della Giustizia. Si dice che la Giustizia ha due lati: la magistratura e l'avvocatura; però queste due funzioni sono connesse, sì che, se l'una decade, si nota un decadimento anche nell'altra; e, viceversa, se l'una si eleva, anche l'altra migliora il suo livello.

Però l'avvocato ha bisogno di calma, di tranquillità economica, se vuole svolgere con compiutezza la sua missione. Perciò, anche questa legge, che concede un riposo per gli anni tardi di quanti esercitano la professione, contribuisce a dare tranquillità all'avvocato e, indirettamente, a migliorare il funzionamento della Giustizia.

Riguardata sotto questo profilo, a me pare che la proposta di legge debba essere approvata senza esitazioni e senza perplessità. Non entro nei dettagli, perché non è necessario. Ribadisco soltanto la mia convinzione che la legge è giusta ed invito i colleghi ad approvarla.

CAPALOZZA. Dichiaro che il mio gruppo voterà in favore degli emendamenti apportati dal Senato alla proposta di legge; mi associo alle considerazioni di carattere tecnico del relatore e alle nobili parole pronunciate dall'onorevole Bardanzellu.

MUSOTTO. Anche io mi associo alle considerazioni del relatore e alle espressioni dell'onorevole Bardanzellu.

DEGLI OCCHI. Anche il mio gruppo si associa.

PREZIOSI. Mi associo, facendo rilevare che non è necessario discutere le modifiche apportate dal Senato, perché sono state già ampiamente discusse in quella sede.

FORMICHELLA. Nel dichiararmi favorevole alla proposta di legge, vorrei chiedere al relatore se sia stato provveduto ad eliminare un inconveniente lamentato dal Senato. Esso riguarda la presunta incompatibilità fra l'appartenenza al Parlamento e il diritto al trattamento di pensione da parte della Cassa degli avvocati. È noto che non esiste incompatibilità, tuttavia ad un onorevole senatore, la Cassa ha rifiutato la liquidazione della pensione, sotto lo specioso pretesto dell'appartenenza, appunto, al Parlamento.

AMATUCCI, *Relatore*. Posso tranquillizzare i colleghi su questo punto. La questione, infatti, è stata superata mediante una modifica apportata dal Senato all'articolo 9 della proposta di legge, che a sua volta modifica l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo chiede che la Commissione approvi la proposta di legge con le modifiche che vi sono state apportate dal Senato, le quali rendono ancor più efficace la legge stessa.

Al Senato si è discusso solo circa il primo comma dell'articolo 6, ma poi il Governo si è rimesso alle decisioni della Commissione, che lo ha approvato all'unanimità. Il Governo non ha, quindi nulla da eccepire.

Mi associo al generale compiacimento nei confronti dell'onorevole Geraci.

PRESIDENTE. Unisco il mio compiacimento per i consensi unanimi manifestati.

Passiamo all'esame degli emendamenti apportati dal Senato agli articoli del provvedimento da noi in precedenza approvato.

Do lettura dell'articolo 4 nel testo da noi approvato:

Al testo dell'articolo 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

« I contributi di cui ai nn. 2 e 3 e le percentuali di cui al n. 4 sono dovuti anche dai professionisti non iscritti alla Cassa ».

Do lettura del testo sostitutivo approvato dal Senato.

Il testo dell'articolo 17 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Le entrate ordinarie e straordinarie della Cassa sono le seguenti:

1°) tutti i beni dell'Ente di previdenza che non sono entrati a far parte del patrimonio della Cassa a norma della lettera *b*) dell'articolo 16;

2°) il contributo previsto dall'articolo 19;

3°) il contributo previsto dall'articolo 22;

4°) la percentuale prevista dall'articolo 24;

5°) il contributo personale annuo a carico degli iscritti alla Cassa;

6°) le somme alle quali gli avvocati ed i procuratori rinunziano a norma dell'articolo 26;

7°) i versamenti volontari degli iscritti;

8°) i redditi del patrimonio;

9°) ogni altra eventuale entrata ».

Lo pongo in votazione:

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5 nel testo da noi approvato:

L'articolo 19 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il contributo stabilito dal n. 2 dell'articolo 17 è corrisposto nelle seguenti misure:

Giudizi civili e penali nonché giurisdizioni speciali amministrative e tributarie.

1°) Procedimenti davanti agli uffici di conciliazione . . . . . L. 100

2°) Procedimenti davanti ai pretori . . . . . » 200

3°) Procedimenti davanti ai tribunali . . . . . » 400

4°) Procedimenti davanti alle Corti di appello, alle Corti di assise ed alle Corti di assise di appello . » 500

5°) Procedimenti davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale Superiore militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, esclusi quelli concernenti le pensioni di guerra . . . . . L. 600

6°) Procedimenti con unico grado di giurisdizione . . . . . » 500

7°) Procedimenti con doppio grado di giurisdizione:

1°) grado . . . . . » 400

2°) grado . . . . . » 500

8°) Procedimenti davanti alle Commissioni centrali . . . . . » 600

Do lettura del testo sostitutivo approvato dal Senato:

Il testo dell'articolo 19 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Ogni procuratore od avvocato, anche non iscritto alla Cassa, è tenuto a corrispondere ad essa un contributo quando eserciti il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, anche in sede volontaria, e in qualsiasi processo di competenza delle giurisdizioni amministrative, speciali, militari e delle commissioni tributarie. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione ed è unico per ogni procuratore o avvocato che rispettivamente rappresenti o difenda più parti.

La misura del contributo è la seguente:

1°) Davanti agli uffici di conciliazione . . . . . L. 100

2°) Davanti ai Pretori . . . » 200

3°) Davanti ai Tribunali ordinari e militari e alle Giunte provinciali amministrative . . . . . » 300

4°) Davanti alle Corti di appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise ed alle Corti di assise di appello . » 400

5°) Davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla alla Corte dei conti, alla Commissione centrale delle imposte dirette » 500

6°) Davanti ad altre giurisdizioni amministrative o speciali ed alle Commissioni tributarie:

a) se di primo grado . . . » 300

b) se di secondo grado o unico grado . . . . . » 400

Lo pongo in votazione:

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6 nel testo da noi approvato:

« Il testo dell'articolo 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« È, dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali, sempre che nei relativi procedimenti sia stata prestata opera di avvocato o di procuratore:

a) sentenze di qualunque autorità giurisdizionale, anche se emesse in Camera di consiglio: sono escluse le sentenze parziali dei conciliatori e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento e di assoluzione;

b) decreti penali di condanna passati in cosa giudicata;

c) ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 559 del Codice di procedura penale;

d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di procedura civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 dello stesso codice;

e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, e 784 del Codice di procedura civile ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'articolo 789, ultimo comma, stesso codice;

f) decreti emessi dal pretore ai sensi dell'articolo 825, secondo comma, del Codice di procedura civile;

g) decreti emessi dal tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2, 3, e 4, 163, primo comma, 188, primo comma, 193, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

h) decreti emessi dal giudice delegati ai sensi degli articoli 97, primo comma, 110, 117, 157, primo comma, 159, 190, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

i) provvedimenti di volontaria giurisdizione soggetti a tassa graduale di bollo ai sensi degli articoli 118, n. 13, e 119, n. 11, dell'allegato *A*) al testo della legge del bollo approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

Il contributo è corrisposto nella seguente misura:

lire 250 per le sentenze dei conciliatori;

lire 300 per i decreti penali passati in giudicato;

lire 1.000 per le sentenze e gli altri provvedimenti di pretori;

lire 800 per le decisioni delle Giunte provinciali;

lire 1.000 per le sentenze delle giurisdizioni speciali;

lire 2.000 per le sentenze e gli altri provvedimenti dei tribunali e dei giudici addetti ai medesimi;

lire 3.000 per le sentenze delle Corti di appello;

lire 4.000 per le sentenze della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale Supremo delle acque pubbliche, del Tribunale Supremo militare e della Commissione centrale delle imposte dirette.

Il contributo è unico qualunque sia il numero delle parti e dei difensori.

Per i provvedimenti soggetti a registrazione, sia pure con esenzione da imposta di registro, il contributo è riscosso, all'atto della registrazione, dall'Ufficio del registro.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso dalle segreterie o cancellerie degli Organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se non sia corrisposto il contributo sopra indicato il cui importo sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della copia stessa.

L'Ufficio del registro si da carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare della riscossione, dedotto l'aggio del 2 per cento ».

Do lettura del nuovo testo approvato dal Senato:

Il testo dell'articolo 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« È dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:

a) sentenze di qualunque autorità giurisdizionale, anche se emesse in camera di consiglio: sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento e di assoluzione;

b) decreti penali di condanna;

c) ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 598 Codice procedura civile;

d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di procedura civile ed

ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 stesso Codice;

e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, e 794 del Codice di procedura civile ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'articolo 789, ultimo comma, stesso Codice;

f) decreti emessi dal pretore ai sensi dell'articolo 825, secondo comma, del Codice di procedura civile;

g) decreti emessi dal tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2, 3 e 4, 163 primo comma, 188 primo comma, 193 primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

h) decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97 primo comma, 110, 117, 157 secondo comma, 159, 190 primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

i) provvedimenti in materia di volontaria giurisdizione di competenza dei Pretori, dei Tribunali e delle Corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio.

Il contributo è corrisposto nella seguente misura:

lire 250 per le sentenze dei Conciliatori;

lire 300 per i decreti penali;

lire 800 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Pretori e per le decisioni delle Giunte provinciali amministrative;

lire 1.500 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Tribunali e dei giudici addetti ai medesimi e per le sentenze delle Corti di assise e delle giurisdizioni speciali;

lire 2.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello e delle Corti di assise di appello;

lire 3.000 per le sentenze della Corte costituzionale, della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare e della Commissione centrale delle imposte dirette.

Il contributo è unico qualunque sia il numero delle parti e dei procuratori e difensori.

Per i provvedimenti soggetti a registrazione, sia pure con esenzione da imposta di registro, il contributo è riscosso all'atto della registrazione, dall'Ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo del detto Ufficio.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso mediante applicazione delle marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed a carico di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.

L'Ufficio del Registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento ».

Lo pongo in votazione:

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7 nel testo da noi approvato:

L'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La percentuale sulle retribuzioni per incarichi giudiziari prevista dal n. 4 dell'articolo 17 è fissata nella misura seguente:

a) 5 per cento sulle somme fino a lire 50.000;

b) 10 per cento sulle somme eccedenti le lire 50.000 fino a lire 200.000;

c) 15 per cento sulle somme eccedenti le lire 200.000 fino a lire 500.000;

d) 20 per cento sulle somme eccedenti le lire 500.000 fino a un milione di lire;

e) 25 per cento sulle somme eccedenti un milione di lire;

f) 30 per cento sulle somme eccedenti due milioni di lire.

La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto imposta di ricchezza mobile.

La rinuncia agli onorari non esonera l'iscritto al pagamento della percentuale della Cassa ».

Do lettura dell'articolo 7 nel testo approvato dal Senato:

Il testo dell'articolo 24 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« L'avvocato o procuratore al quale l'autorità giudiziaria conferisca un incarico retribuito è tenuto a corrispondere alla Cassa, anche se non vi sia iscritto, e qualunque sia la natura e l'oggetto dell'incarico, la percentuale seguente sull'importo della retribuzione:

a) 4 per cento sulle somme da lire 50.001 a lire 200.000;

b) 6 per cento sulle somme da lire 200.001 a lire 500.000;

c) 10 per cento sulle somme da lire 500.001 a lire 1.000.000;

d) 20 per cento sulle somme eccedenti il milione di lire.

La percentuale è calcolata sulla retribuzione al netto della imposta di ricchezza mobile.

La rinuncia alla retribuzione non esonera dal pagamento della percentuale dovuta alla Cassa ».

Lo pongo in votazione:

(*È approvato*).

La Commissione del Senato ha introdotto nel testo della proposta di legge alcuni nuovi articoli di cui do lettura e che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 8.

I primi tre commi dell'articolo 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono sostituiti dai due commi seguenti:

« Il contributo personale obbligatorio annuo consiste in una percentuale dell'1,50 per cento del reddito professionale dell'avvocato o del procuratore accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile, salvo il minimo di lire 24.000.

Qualora l'ammontare del contributo personale annuo determinato in base al reddito di ricchezza mobile superi il minimo predetto, l'eccedenza è assegnata, fino al limite di lire 48.000, al conto individuale dell'iscritto e per il resto al fondo generale di riserva ».

(*È approvato*).

ART. 9.

Il primo comma dell'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Il trattamento di previdenza stabilito nell'articolo 31 non è subordinato alla cancellazione dagli albi forensi, ed è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione volontaria della Previdenza sociale e con qualsiasi altro assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale ».

(*È approvato*).

ART. 10.

Il testo dell'articolo 34 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione è quella derivante dalla somma dell'annualità risultante dalla tabella applicabile fra quelle allegate alla presente legge con le lettere *A*, *B*, *C*, e dell'annualità risultante dall'applicazione dei coefficienti previsti nella tabella *E* ad ogni lira del capitale accumulato nel conto individuale per effetto della ripartizione prevista dall'articolo 51 ».

(*È approvato*).

ART. 11.

L'articolo 36 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, prende il numero 35 ed è sostituito dal testo seguente:

« Nel caso in cui l'iscritto abbia provveduto a versamenti volontari a norma della prima parte dell'articolo 27, l'ammontare della pensione è integrato con l'annualità risultante dall'applicazione dei coefficienti indicati nella tabella *E* allegata alla presente legge, da applicarsi al capitale versato maggiorato con gli interessi composti, salvo modifica di tali coefficienti dopo il primo bilancio tecnico in relazione al caso di riversibilità ».

L'articolo 35 della legge predetta prende il n. 36 ed è sostituito dal testo seguente:

« In sostituzione della pensione diretta l'iscritto ha facoltà di optare per la liquidazione in contanti del proprio conto secondo la tabella *D* allegata alla presente legge con l'aggiunta delle quote di ripartizione indicate nell'articolo 51 e dei versamenti volontari, e dei relativi interessi composti ».

(*È approvato*).

ART. 12.

Il secondo comma dell'articolo 37 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente:

« In tal caso il contributo personale obbligatorio è ridotto alla metà ».

(*È approvato*).

ART. 13.

Per i primi dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge e a partire dall'esercizio in corso l'onere della indennità di contingenza previsto dall'articolo 42 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, potrà essere elevato al 25 per cento dell'importo complessivo delle entrate previste dagli articoli 19 e 22 della legge medesima, ferme restando tutte le altre disposizioni dello stesso articolo 42.

(*È approvato*).

Il Senato ha approvato la soppressione dell'articolo 8 del testo da noi approvato. Do lettura di tale articolo:

« Il secondo comma dell'articolo 51 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è sostituito dal seguente

« Le rimanenti somme, per la metà, sono ripartite in quote eguali tra tutti gli iscritti e accreditate nei rispettivi conti individuali, e, per l'altra metà, sono assegnate al fondo generale di riserva ».

Pongo in votazione la sua soppressione approvata dal Senato.

(*È approvato*).

Do lettura dei nuovi articoli 14, 15 e 16 introdotti dalla Commissione del Senato che porrò successivamente in votazione:

ART. 14.

Nel secondo comma dell'articolo 54 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono soppresse le parole « e risultino con un reddito medio dell'ultimo quinquennio, accertato ai fini della imposta di ricchezza mobile, non superiore a un milione di lire all'anno ».

Nel quarto comma dell'articolo 56 della legge predetta è soppressa la disposizione risultante al n. 3) e riferentesi al reddito medio dell'ultimo quinquennio accertato ai fini della imposta complementare.

(*È approvato*).

ART. 15.

Il testo dell'articolo 55 della legge 9 gennaio 1952, è sostituito dal seguente:

« Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa dall'entrata in vigore della presente legge la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali degli iscritti, prevista dall'articolo 51, è fatta nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti; 30 per cento nei conti individuali degli iscritti provenienti dall'Ente di previdenza che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano superato i 50 anni di età. Per il predetto periodo di 25 anni il contributo personale minimo previsto dall'articolo 25 è elevato a lire 36.000 per qualunque iscritto che all'entrata in vigore della presente legge abbia superato i 50 anni di età ».

(*È approvato*).

ART. 16.

Il terzo comma dell'articolo 58 e l'articolo 59 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono abrogati.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9 nel testo da noi approvato.

« Dopo l'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi:

« Salve le diverse disposizioni che saranno stabilite nel nuovo regolamento, gli atti per i quali non siano stati corrisposti i contributi di previdenza, non possono essere ricevuti dai competenti uffici.

I cancellieri e i segretari degli uffici stessi sono responsabili dell'osservanza di questa disosizione. Ove sorgano contestazioni circa l'obbligo di applicazione delle marche, decide, su reclamo anche verbale degli interessati, il capo dell'ufficio con provvedimento non soggetto ad impugnaionez, in calce all'atto che vi ha dato origine.

In questo caso l'atto è ricevuto, ma non ha corso fino alla decisione» .

Do lettura del nuovo testo approvato dal Senato che pongo in votazione:

ART. 9.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sono aggiunti i seguenti commi:

« Salve le diverse disposizioni che saranno stabilite nel nuovo regolamento, gli atti per i quali non siano stati corrisposti i contributi di previdenza non possono essere ricevuti dai competenti uffici.

I cancellieri e i segretari degli uffici stessi sono responsabili dell'osservanza di questa disposizione.

Ove sorgano contestazioni circa l'obbligo di applicazione delle marche, decide, su reclamo anche verbale degli interessati, il dirigente dell'Ufficio di cancelleria o di segreteria con provvedimento non soggetto ad impugnazione, in calce all'atto che vi ha dato origine.

In questo caso l'atto è ricevuto, ma non ha corso fino alla decisione ».

(*È approvato*).

La proposta di legge — con riserva di coordinare la numerazione degli articoli — verrà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia. (2350).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per l'Ente di assistenza degli orfani appartenenti al Corpo degli agenti di custodia ».

L'onorevole Dante, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione .

DANTE, *Relatore*. È questo provvedimento simile ad altri da noi approvati: un primo provvedimento, che riguardava la provvidenza a favore degli orfani degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, è stato approvato nel 1953; un secondo provvedimento, di cui fui io stesso relatore dinanzi alla Commissione difesa, riguardava le provvidenze a favore degli orfani dei militari e venne approvato nel 1954.

Illustrerò brevemente questo disegno di legge che confido verrà approvato.

Esso contiene tre disposizioni. Col primo articolo si dà facoltà ai comandi periferici del Corpo agenti di custodia, di poter introitare tutte le trattenute e offerte in danaro a favore di un ente che è stato creato presso il Ministero di grazia e giustizia, denominato Ente di assistenza agli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

Specifica, la prima parte di detto articolo 1, che si deve trattare di offerte volontarie che debbono essere introitate prèvio espresso consenso degli offerenti; vi è però un capoverso che stabilisce (e vorrei raccomandarlo alla attenzione della Commissione): « L'importo mensile dei contributi introitati con trattenuta d'ufficio non può essere superiore a lire 130 per gli ufficiali e per i sottufficiali e a lire 100 per i militari ». La legge quindi prevede esplicitamente la volontarietà del contributo.

L'articolo 2 prevede una deroga alle disposizioni generali che stabiliscono che tutte le ritenute in seguito a punizioni debbono essere versate all'erario. Esso stabilisce, invece che queste trattenute vengano versate a favore dell'ente, e ciò in armonia a quanto è stato stabilito per gli orfani degli appartenenti all'Arma dei carabinieri e per gli orfani dei militari.

All'articolo 3 sono previste delle agevolazioni di carattere fiscale a favore dell'ente.

Data l'alta finalità che il disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione si propone, mi auguro che esso verrà approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non so se do un'interpretazione esatta, ma mi pare che qui si prevede la ipotesi teorica di una generosità assolutamente spontanea da parte dei componenti il Corpo. Se costoro vogliono dare qualcosa, possono farlo in due modi: o versando direttamente oppure autorizzando una trattenuta sul proprio stipendio.

Il consesso espresso, di cui alla seconda parte del comma, non è più il « liberamente » della prima riga del comma stesso: è tutt'altra cosa. A me pare che si sia fatto bene, in considerazione della situazione pratica che potrebbe determinarsi, ad inserire un comma limitativo, perché non è improbabile che a molti mancherebbe il coraggio, per motivi disciplinari o per altri motivi, di negare il consenso per una somma superiore alle possibilità proprie.

In questo modo, s'impedisce che, nel chiedere il consenso ad effettuare la trettenuta di ufficio, questa stessa possa superare le cifre stabilite; e, nello stesso tempo, data l'entità esigua dela cifra e dato soprattutto il fine altamente morale e umano, non potranno sentirsi quei mormorii di cui si ha timore.

In altri termini, la limitazione è a tutto vantaggio di coloro che versano. È evidente che se uno vuol versare una somma maggiore, la verserà liberamente oltre la somma massima consentita per il grado mediante trattenuta sullo stipendio.

Il contributo, in sostanza, è sempre libero; però per effettuarlo mediante trattenuta sullo stipendio, è necessario il consenso scritto: e questo in osservanza dei principi generali per cui nessun ufficio di ragioneria o di cassa può trattenere una sola lire dallo stipendio di un dipendente senza previa dichiarazione esplicita.

DANTE, *Relatore*. Sono d'accordo con questa interpretazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

AMATUCCI. All'articolo 1, dato che il verbo offrire implica il concetto della spontaneità, non si potrebbe sopprimere, al primo articolo, l'avverbio « liberamente » ?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Considerati i rapporti disciplinari in campo militare, certi aggettivi e certi avverbi non sono inopportuni.

CAPALOZZA. Io sostituirei le parole « espresso consenso » alle quali si può anche

dare il significato di consenso orale, con altra dizione più chiara e che dia maggior garanzia.

AMATUCCI. Sono d'accordo con l'osservazione del Sottosegretario e con quella dell'onorevole Capalozza e perciò alle parole « espresso consenso » sostituirei le parole « previa apposita dichiarazione scritta degli offerenti ».

PRESIDENTE. Anch'io penso che sarebbe opportuno sostituire le parole « previo espresso consenso » con le parole « previo consenso scritto ».

CAPALOZZA. Io metterei anche un limite diverso fra i contributi degli ufficiali e quelli dei sottufficiali.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si può mantenere ferma la misura di 130 lire per il contributo dei sottufficiali e aumentare a 150 lire quello degli ufficiali.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'articolo 1 così modificato:

« I contributi mensili, liberamente offerti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai militari del Corpo degli agenti di custodia in favore dell'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, eretto in Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 363, possono, previo consenso scritto degli offerenti, essere riscossi con trattenuta d'ufficio sugli assegni mensili dovuti agli offerenti stessi.

L'importo mensile dei detti contributi riscossi con trattenuta d'ufficio non può essere superiore a lire 150 per gli ufficiali, a lire 130 per i sottufficiali e a lire 100 per i militari ».

(*È approvato*).

Passiamo agli altri articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 2.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1°, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, l'importo delle ritenute operate ai sensi degli articoli 79 e 81 del regolamento organico 30 dicembre 1937, n. 2584, sugli assegni dei sottufficiali e dei militari del Corpo degli agenti di custodia in conseguenza delle punizioni di riduzione dello stipendio o della paga di 1° e 2° grado, è devoluto a favore dell'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

Gli importi delle punizioni verranno introitati in apposito capitolo di entrata del bilancio statale per essere riassegnati ai sensi dell'articolo 41, comma 2°, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, a favore dell'Ente di assistenza suddetto.

(*È approvato*).

ART. 3.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia è equiparato alle Amministrazioni dello Stato.

L'equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta esenzioni ed agevolazioni agli effetti delle imposte dirette.

(*È approvato*).

ART. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la prima applicazione della presente legge.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme relative ai ricorsi per cassazione in materia civile notificati anteriormente al 1° gennaio 1949. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato). (2391).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme relative ai ricorsi per cassazione in materia civile notificati anteriormente al 1° gennaio 1949.

La II Commissione permanente del Senato ha già approvato questo provvedimento.

L'onorevole Murdaca, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MURDACA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge, approvato dalla II Commissione permanente del Senato in sede legislativa, ripete una norma che potremmo dire, per la sua stessa natura, transitoria e che si è usata in altri periodi per evitare un peso di lavoro che può essere considerato superfluo, per la Corte Suprema di cassazione.

Infatti, con legge 12 novembre 1949, venne disposto che i ricorsi per cassazione in materia civile che erano stati notificati anteriormente al 1° luglio 1946 e che sembravano non aver alcun interesse per le parti, si intendevano

abbandonati se entro 6 mesi non fosse stata presentata una istanza dalle parti interessate tendente a far avere seguito al ricorso stesso.

Fu questa una norma che giovò ad eliminare un lavoro certo inutile che aggravava i compiti della Suprema Corte.

Tale norma è ripetuta, si può dire con gli stessi termini, nel disegno di legge sottoposto al nostro esame dato che si è riscontrato che, anche posteriormente al 1° luglio 1945, una mole di ricorsi, che la statistica fa ammontare ad oltre un migliaio, è stata presentata e poi abbandonata dalle parti.

Si tratta precisamente di quei ricorsi che trattano materie agrarie o di sfratto per le quali le parti, dopo aver ottenuto la sospensione, non hanno interesse a che vengano decisi.

Ora, per evitare che essi costituiscano un aggravio di lavoro e per riservare i diritti delle parti che avessero interesse a che il ricorso venga deciso, la legge prevede, come per il passato, un termine di 6 mesi entro i quali la parte che ha interesse a che il ricorso venga istruito e deciso può avanzare una istanza e provvedere ad integrare i bolli e le tasse; la decorrenza del termine dei sei mesi ha inizio dalla data di avviso che dovrà essere inviata dalla Cancelleria. Se entro detto termine la parte non manifesta il suo interesse, non mette in movimento alcuna istanza, i ricorsi vengono dichiarati estinti.

Allo stesso modo si procede per quei ricorsi per i quali, le parti, pur avendo avanzato domanda non abbiano depositato il corrispondente valore per i bolli e le tasse.

Ritengo pertano che, trattandosi di una norma che già in passato ebbe a dare buoni risultati e che eviterà alla Corte Suprema di cassazione un inutile lavoro, essa possa essere approvata dalla nostra Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico di cui consta il provvedimento:

«I ricorsi per Cassazione in materia civile, notificati anteriormente al 1° gennaio 1949 e non discussi alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si considerano abbandonati se, entro il termine di sei mesi dalla notificazione di regolare diffida dalla cancelleria competente alle parti e ai patroni costituiti, non venga presentata apposita istanza per la fissazione dell'udienza e, contemporaneamente all'istanza, provveduto alla integrazione dei depositi per spese e valori bollati.

Il cancelliere delle sezioni unite o della sezione semplice, cui la causa è stata assegnata, annota in calce all'istanza la data della presentazione. Il primo Presidente, o il Presidente della Sezione, provvede a norma dell'articolo 377 del Codice di procedura civile. Non è necessario rinnovare l'istanza se la discussione è rinviata.

Se l'istanza non è presentata nel termine stabilito, o i depositi non sono integrati nello stesso termine, la Corte di cassazione pronunzia a norma degli articoli 375 del Codice di procedura civile e 138 delle disposizioni di attuazione e transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

L'ordinanza, estesa in carta non bollata, dichiara l'estinzione del processo di Cassazione per abbandono del ricorso e condanna il ricorrente alla perdita del deposito con la compensazione delle spese.

Qualora alla data d'entrata in vigore della presente legge sia già stata fissata l'udienza per la discussione del ricorso notificato anteriormente al 1° gennaio 1949, la Corte di cassazione dichiara estinto il processo a norma del terzo comma del presente articolo, se almeno una delle parti non si presenti per chiedere che il ricorso sia discusso».

Dichiaro aperta la discussione generale.

AMATUCCI. Mi dichiaro favorevole alla approvazione del disegno di legge sottoposto al nostro esame tranne però che all'ultimo comma.

Le ragioni indicate dall'onorevole relatore, non possono certo non trovare il nostro pieno assenso ed è giusto che si richieda una iniziativa della parte per la discussione di tutti i ricorsi presentati, dopo che la Cassazione ha notificato alle parti stesse un avviso con il quale le si invita a regolarizzare il bollo e a presentare domanda della discussione.

L'ultimo comma dell'articolo unico, però mi pare strano in quanto possiamo assistere al fatto che all'inizio dell'udienza la Corte, approfittando della normale assenza di tutti gli avvocati, si liberi dei ricorsi. Dovrebbe restare stabilito che una volta fissati, i ricorsi si discutano, specie in considerazione del fatto che non sono molti. Evitiamo il fatto che la Corte chiami all'inizio dell'udienza i ricorsi e, per l'assenza delle parti, dichiari la loro estinzione. Perché creare proprio all'ultimo momento una morsa che schiacci l'interesse delle parti?

Mentre mi dichiaro quindi favorevole allo spirito del disegno di legge in esame, proporrei la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo.

PREZIOSI. Non comprendo lo spirito di questo disegno di legge in quanto esso do-

vrebbe servire soltanto a liberare i magistrati da un certo numero di processi civili. Si tratta di procedimenti iniziati, essi debbono seguire il loro sviluppo anche per la natura intrinseca di ogni giudizio e quindi di ogni ricorso.

Per questa considerazione esprimo parere contrario alla approvazione del disegno di legge in esame; concordo comunque con quanto esposto dall'onorevole Amatucci, ritenendo che sarebbe enorme affermare che, se alcuna delle parti, dopo che ha adempiuto a tutti gli incarichi incombenti per questo disegno di legge, non si presenta il ricorso deve essere dichiarato estinto. Ritengo quindi che, in ogni caso, debba venire eliminato l'ultimo comma.

FORMICHELLA. Mi pare che questo disegno di legge sia in netto contrasto con quanto è stato deciso per la procedura penale. Come si sa, la Cassazione era ed è oberata da una infinità di ricorsi manifestamente infondati; io ero contrario, e credo che fui l'unico, a che questi ricorsi fossero definiti sempre in camera di consiglio; la Commissione fu di diverso avviso e così abbiamo fatto nuovamente rifluire in Cassazione una tal quantità di ricorsi manifestamente infondati di cui non so quando e come essa riuscirà a liberarsi.

Adesso approviamo un provvedimento opposto per quanto riguarda la procedura civile, e vogliamo anche far presto, pur sapendo che il numero di questi ricorsi è esiguo.

Ora io sono dell'avviso, se vogliamo adottare un criterio del genere, che si disponga, nell'articolo unico della presente legge, che la Cassazione civile chiami i ricorsi a seconda del ruolo e non faccia come la Cassazione penale, che non rispetta i ruoli. Una simile norma, del resto, va anche ad agevolare gli interessati.

FACCHIN. La prima parte di quest'articolo dovrebbe essere integrata, a mio avviso, con l'obbligo per la cancelleria della Corte di cassazione di indicare, nell'avviso che viene mandato alle parti, anche l'ammontare della integrazione del deposito in danaro o della carta da bollo, in modo che gli avvocati, o le parti, nel ricevere l'avviso, possano provvedere anche direttamente dalla loro città, senza essere obbligati a rivolgersi ad un avvocato residente a Roma.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Comprendo le perplessità che possono manifestarsi di fronte a siffatti provvedimenti, che sono di natura evidentemente eccezionale.

Ma quale è il motivo ispiratore di questo provvedimento? Il motivo pratico è quello sottolineato dal relatore: l'alto numero di ricorsi pendenti e la necessità di alleggerire il lavoro.

A titolo puramente personale dovrei dire che la procedura seguita per la materia penale non è da me vista favorevolmente, perché in sede teorica lamentiamo l'eccesso di lavoro e di burocrazia e poi, ubbidendo ad un istintivo desiderio di far meglio le cose, finiamo per appesantire le procedure.

Per quanto riguarda questo provvedimento, comprendo le obiezioni degli onorevoli Amatucci e Formichella: ma queste preoccupazioni si potrebbero manifestare al Ministro il quale, con estrema delicatezza e responsabilità, potrebbe rappresentare al primo Presidente della Corte Suprema di cassazione la opportunità di tenerle nel massimo conto, per evitare che si raggiungano finalità opposte a quelle che il provvedimento si prefigge.

Con questa raccomandazione, oggi si potrebbe approvare il disegno di legge che per lo meno reca un alleggerimento al lavoro della materia civile della Cassazione, da tutti auspicato.

FACCHIN. Non insisto nella precisazione che avevo chiesta, però ritengo che, per l'avviso di cui si parla all'articolo unico del disegno di legge, si potrà stabilire un modulo, che dovrà essere inviato dalla cancelleria alle parti, nel quale si tenga conto della richiesta da me avanzata.

AMATUCCI. Dopo quanto ha detto il rappresentante del Governo, non insisto nel mio emendamento soppressivo.

PREZIOSI. Insisto sulla soppressione.

CAPALOZZA. Noi voteremo favorevolmente al disegno di legge.

MUSOTTO. Anche noi voteremo favorevolmente.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Preziosi insiste sulla proposta di soppressione dell'ultimo comma, pongo in votazione il mantenimento di tale comma.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo unico nel suo complesso.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

GERACI ed altri: « Modifica agli articoli 19, 22, 24 e 25 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, che istituisce la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori » (*Modificata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1403-*B*):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 28
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

e dei disegni di legge:

« Provvedimenti per l'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia » (2350):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli 29
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Norme relative ai ricorsi per Cassazione in materia civile notificati anteriormente al 1° gennaio 1949 » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (2391):

Presenti e votanti 29
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amatucci, Baldassari, Bardanzellu, Baresi, Berlinguer, Bucciarelli Ducci, Capalozza, Concetti, Dante, Facchin, Foderaro, Formichella, Franceschini Giorgio, Fumagalli, Gorini, La Rocca, Lopardi, Madia, Murdaca, Musolino, Musotto, Perlingieri, Petrilli, Preziosi, Rocchetti, Schirò, Silvestri, Tosato.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI